

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Contratto rep. N. 1615.

Affidamento in concessione dell'immobile di proprietà Comunale denominato "Ampliamento Casa per Anziani Marcellino Cerulli" da destinare a comunità alloggio per anziani.

L'anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di novembre, nella casa municipale del Comune di Massa Lubrense, avanti di me, dott. Valerio Costabile, Segretario Generale titolare presso la Segreteria del Comune di Massa Lubrense, autorizzato ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, a rogare i contratti di cui è parte il Comune medesimo, sono personalmente comparsi e si sono costituiti i sigg.ri:

1) Dott. ANTONIO TRAMONTANO, nato a Sorrento il 27 marzo 1963, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di funzionario responsabile del Servizio S1 – Economico Finanziario del Comune di Massa Lubrense, partita iva n. 01245791213, e perciò in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

2) Dott. MICHELE DE ANGELIS, nato a Sorrento il 19/05/1976 e residente a Sant'Agnello (NA), Via Iommella, 80, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di VICE PRESIDENTE della soc. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Onlus (ai sensi del Dlgs 460/97e art. 27 del della teballe allegata al DPR 26/10/1972, n. 642), con sede legale in Napoli, Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 61 P. IVA 06317480637;

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, dichiarano spontaneamente di rinunciare, col mio consenso,

all'assistenza dei testimoni. Le parti soprannominate dichiarano di non essere parenti o affini fra loro e di eleggere domicilio in questo comune, presso la Casa Comunale, agli effetti del presente contratto.

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n. 155/2013 del Settore S1 – Economico Finanziario del Comunale di Massa Lubrense, veniva approvato il “Bando ricognitivo per la verifica dell’esistenza di manifestazioni di interesse - gara informale ex art. 30 D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale denominato <Ex ampliamento Casa per Anziani Marcellino Cerulli> da destinare a comunità alloggio per anziani”;
- che detto bando ricognitivo veniva pubblicato nel sito informatico dell’Ente per un periodo di 30 giorni ed entro il termine di scadenza ivi indicato pervenivano al protocollo generale del Comune di Massa Lubrense n.2 (due) domande di partecipazione;
- Che con determinazione del Servizio Economico Finanziario del Comune di Massa Lubrense n. 221 del 18.6.2013, visti gli esiti dell’istruttoria preliminare svolta con riferimento alla documentazione contenuta nelle domande di partecipazione pervenute, la sola società “GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI”, come sopra generalizzata e nel presente atto legalmente rappresentata e costituita, veniva ammessa alla fase negoziata di cui all’art. 7, ultimo paragrafo, del bando ricognitivo come sopra pubblicato;
- Che con successiva determinazione del Servizio n. 190/2014 dell’8 maggio 2014., preso atto dei verbali di gara, veniva disposto l’affidamento, in via provvisoria, alla società “GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- ONLUS”, come sopra generalizzata e nel presente atto legalmente rappresentata e costituita, dei lavori di

attrezzaggio ed avvio funzionale dello stabile di proprietà comunale denominato "Ex ampliamento Casa per Anziani Marcellino Cerulli" da destinare a comunità alloggio per anziani autosufficienti e non autosufficienti, per un importo presunto in complessivi €.800.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e di IVA, nella misura di legge; nonché della gestione della comunità alloggio medesima, per il periodo dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2039; il tutto in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara informale;

- Che con nota a firma del responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Massa Lubrense, come sopra generalizzato ed in atto costituito, prot. n. 9567/2014 veniva richiesto alla società "GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - ONLUS", in uno alla comunicazione di provvisoria aggiudicazione, di produrre la documentazione comprovante l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, al fine di addivenire alla definitiva aggiudicazione ed alla pedissequa stipula del contratto;

- Che con apposita nota a firma del legale rappresentante della soc. "GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - ONLUS", come sopra generalizzato ed in atto costituito, prot. n° 11924 del 10/06/2014, veniva trasmessa al Comune di Massa Lubrense la documentazione comprovante le dichiarazioni sostitutive, rese in sede di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti;

- Che con determinazione del responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Massa Lubrense n°316/2014. del 5 agosto 2014, esaminata detta documentazione e riconosciuta la stessa coerente ed esaustiva, veniva quindi disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori e della gestione del servizio in oggetto in favore della soc. "GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - ONLUS", come sopra legalmente rappresentata ed in atto costituita;

- Che in fase di verifica dei requisiti dichiarati la società affidataria del servizio è risultata tra l'altro in regola con gli adempimenti Tributarî e Contributivi;
- Che la predetta società affidataria è altresì risultata in regola con gli adempimenti di cui alla L. n. 68/1999;
- Che con nota 18138/2014 dell'11.09.2014, invita a mezzo PEC, è stata richiesta la documentazione propedeutica alla stipula dell'atto concessorio;
- Che con nota a mezzo PEC in data 31 ottobre 2014 la società affidataria ha inviato la documentazione richiesta ai fini della stipula della concessione, che si ritiene conforme a quanto prescritto;

TANTO PREMESSO

le parti, come in premessa generalizzate ed in atto legalmente rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

Recepimento premessa

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Obblighi del concedente

Il Comune di Massa Lubrense, come sopra rappresentato, affida alla soc. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - ONLUS che, tramite il suo costituito legale rappresentante, accetta, l'esecuzione dei Lavori di attrezzaggio ed avvio funzionale dello stabile di proprietà comunale denominato "Ex ampliamento Casa per Anziani Marcellino Cerulli", da destinare a comunità alloggio per anziani autosufficienti e non autosufficienti; nonché il servizio di gestione della suddetta comunità alloggio per anziani, per la durata di anni 24 (ventiquattro) e mesi 11 (undici), in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale di gara, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente contratto, anche se ad esso materialmente non allegato.

La società affidataria indica la consorziata "PRISMA" Cooperativa Sociale a r.l., ONLUS, con sede legale in Meta, Vico Ruggiero nn. 7/9, e con partita IVA e codice fiscale 04110501212, quale materiale esecutrice del servizio, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.163/06.

Art. 3

Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga a corrispondere al Comune di Massa Lubrense, per tutta la durata della presente concessione, un canone annuo pari ad € 90.045,00 (novantamilazeroquarantacinque/00) oltre IVA al 4%, che dovrà essere versato entro il 30 Giugno di ogni anno.

Per il solo primo anno della gestione il canone dovrà essere versato, nell'importo suindicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data del collaudo finale dei lavori di funzionalizzazione dell'immobile oggetto della gestione.

L'importo del canone annuale, come sopra indicato, sarà soggetto a revisione annuale, in base alle variazioni degli indici ISTAT, a partire dal 1° anno successivo a quello di concreto inizio della gestione del servizio.

La società concessionaria, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, assume l'obbligo di dotare, per l'intera durata della concessione, di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per la realizzazione e l'ottimale gestione delle attività oggetto del presente contratto, in conformità con il piano economico-finanziario predisposto dalla concessionaria medesima ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ove, per finanziare iniziative migliorative od oneri non ripetitivi della gestione, il concessionario ricorra all'indebitamento, ne assumerà i relativi oneri in via diretta ed esclusiva, con conseguente assoluta improcedibilità di qualsiasi richiesta volta ad ottenere garanzie patrimoniali o finanziarie dirette o anche solo indirette da parte del Comune concedente, e fermo restando l'esonero da qualsivoglia fattispecie di responsabilità del Comune medesimo verso il soggetto finanziatore e/o verso terzi creditori.

Il concessionario dovrà esibire e produrre al Comune copia conforme del contratto stipulato con il soggetto finanziatore.

Art. 4

Progettazione interventi di funzionalizzazione

Il concessionario si obbliga a redigere, a proprie spese ed a cura e firma di un professionista adeguatamente abilitato ed in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti, apposito progetto definitivo ed esecutivo dei lavori e forniture occorrenti per la funzionalizzazione dell'immobile comunale da adibire a comunità alloggio per anziani, per l'importo complessivo indicato nell'offerta economica in sede di gara.

Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo sono soggette all'approvazione del Comune concedente, con espresso riferimento alla coerenza delle previsioni ivi contenute ed alla rispondenza dei dati indicati nei relativi quadri economici progettuali.

Il concessionario dovrà comunicare al Comune di Massa Lubrense, prima dell'avvio delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, il nominativo del professionista incaricato dello svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del professionista incaricato della direzione dei lavori e dello svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.



Art. 5

Esecuzione interventi di funzionalizzazione

I lavori e le forniture occorrenti per la funzionalizzazione del complesso immobiliare dovranno essere eseguiti nel termine indicato negli atti di gara e, quindi, entro e non oltre 14 (quattordici) mesi dalla data di consegna dell'immobile al concessionario, che dovrà risultare da apposito verbale da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, in contraddittorio con il legale rappresentante o direttore tecnico del concessionario.

Dal verbale di consegna dell'immobile deve risultare l'indicazione dello stato di fatto delle strutture e degli ambienti.

L'affidamento delle attività di progettazione e dei lavori da parte del Concessionario è regolato rispettivamente dagli articoli 91 e ss. E 121 e ss. del D.Lgs 163/2006.

Copia della documentazione relativa agli affidamenti deve essere depositata, a cura del concessionario, in costanza di procedimenti, presso il Comune concedente che, ove riscontri la presenza di vizi procedurali, potrà richiedere al concessionario l'adozione delle misure interdittive e correttive occorrenti per assicurare la regolarità delle procedure medesime; misure che il concessionario è obbligato ad adottare, nei tempi all'upò indicati.

Nell'esecuzione degli interventi di funzionalizzazione dell'immobile oggetto della concessione dovranno essere pedissequamente rispettate tutte le disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché quelle che nel prosieguo verranno emanate finchè detti interventi non siano stati utilmente completati.

Il Concessionario assume in conformità alle norme richiamate, il ruolo di "*responsabile committente dei lavori*" e di "*Datore di Lavoro*".

Art. 6



Gestione dell'immobile

Il Concessionario si obbliga a provvedere funzionalmente ed economicamente all'ottimale gestione del servizio, in via diretta ed esclusiva, per l'intera durata del rapporto nascente dal presente atto, pari a 24 anni e 11 mesi, periodo nel quale è compresa la fase iniziale di esecuzione degli interventi occorrenti per la funzionalizzazione dell'immobile.

L'inizio della gestione è subordinato all'acquisizione da parte del Concessionario del certificato di agibilità prescritto dall'art. 24 del DPR 380/2001, nonché alla previa acquisizione di tutti i nulla osta ed assensi preventivi, comunque denominati, previsti ed occorrenti per legge.

Il servizio deve essere svolto secondo le modalità, le condizioni e gli obblighi indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto e nell'elaborato progettuale che, se pur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre svolgere il servizio ponendo in essere tutte le attività migliorative di cui all'offerta tecnica prodotta in sede di gara che, seppur non allegata, costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 7

Oneri di manutenzione e garanzie

Il concessionario assume l'obbligo di provvedere a suo totale carico alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso immobiliare in cui saranno realizzati i servizi in concessione.

Al Comune concedente, tramite il Servizio Lavori Pubblici, spetta l'alta sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori e, tramite il Servizio S4 - Servizi Sociali, spetta la sorveglianza della corretta erogazione dei servizi oggetto di concessione.

La custodia dell'impianto è affidata al Concessionario ai sensi dell'art. 67 del c.p.c.

Il Concedente ha facoltà di accedere all'impianto in qualsiasi momento per verificare lo stato manutentivo e le sue condizioni generali.

Art. 8

Corrispettivo a favore del concessionario e tariffe

Al Concessionario viene riconosciuto, a titolo di corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'intera opera realizzata, per tutta la durata della concessione, mediante la integrale percezione dei proventi derivanti dall'attività di gestione.

Le tariffe da applicare e le modalità di ammissione sono le seguenti:

Tav. 1 - Tariffe ricettività servizi per anziani (IVA al 4% esclusa)

LUOGO DI RESIDENZA DELL'ANZIANO	TARIFFA USO SINGOLO	TARIFFA USO DOPPIO
Residenti a Massa Lubrense	Da € 1.375,92 a € 1.572,48	Da € 1.089,48 a € 1.310,40
Residenti nel ambito P.S.Z.	Da € 1.457,82 a € 1.666,08	Da € 1.154,33 a € 1.388,40
Non residenti nel P.S.Z.	Da € 1.638,00 a € 1.872,00	Da € 1.297,00 a € 1.560,00

Tav. 2- Tariffe Housing Sociale

Housing Min. 12mesi	TARIFFARIO				NOTE
	Mercato	Calmierato	P A X	MQ	
TRILOCALE	€ 660,00	€ 590,00	3 + 1	44	Possibilità 4° letto per minore 12 anni
BILOCALE	€ 580,00	€ 522,00	2	44	
MONOLOCALE	€ 420,00	€ 378,00	2	25	

Dette tariffe sono soggette a revisione annuale in base sulla base del generale indice F.O.I. ISTAT del mese in corso.

L'aggiornamento non è automatico, ma dovrà essere espressamente richiesto dal concessionario al Responsabile del Servizio S4 – Servizi Sociali del Comune di Massa Lubrense, invocando l'applicazione, in tutto o in parte, della revisione, sulla base degli aumenti dei costi subiti. Il Servizio S4 del Comune concedente, con proprio provvedimento, specificamente motivato, recepisce in tutto o in parte la richiesta di adeguamento delle tariffe, come sopra formulata.

Art-9

Scadenza della concessione

Alla scadenza della concessione l'immobile, con gli impianti installati, le attrezzature, gli arredi e quant'altro ivi esistente, con le relative pertinenze, dovrà essere riconsegnato nella piena disponibilità all'Amministrazione concedente in perfette condizioni di manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento, senza alcun diritto a vedersi riconoscere, da parte dell'Amministrazione, compensi, rimborsi od indennità di sorta, in quanto il valore residuo dell'investimento realizzato dovrà essere pari a zero, ex art. 143, comma 7, Dlgs 163/06, in quanto lo stesso sarà ammortizzato integralmente nel periodo di durata della Concessione, in conformità al PEF allegato alla presente concessione.

Al termine della concessione e prima della riconsegna al Comune concedente, il concessionario dovrà provvedere a tutte le liquidazioni ed in particolare, a quelle relative alle persone addette alla gestione del servizio di trasporto ed alla custodia degli impianti e loro pertinenze, sollevando l'amministrazione da ogni disponibilità al riguardo.

Si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e conservazione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature.



Non sarà considerato danno la normale usura legata al corretto utilizzo, purchè risultino essere stati utilmente effettuati, nel tempo, i dovuti interventi manutentivi atti a mantenere inalterata la funzionalità degli impianti e delle attrezzature e il normale stato di conservazione delle strutture.

Tutta la documentazione tecnica e legale fino a quel momento detenuta dal concessionario dovrà essere da questi restituita al Comune concedente.

Delle operazioni di ricognizione e di restituzione dei documenti della gestione dovrà essere redatto apposito processo verbale, in contraddittorio delle parti.

Art.10

Garanzie e coperture assicurative

A garanzia delle obbligazioni nascenti nei confronti del Comune concedente con la stipula del presente atto, e con particolare riferimento alla esecuzione degli interventi di funzionalizzazione (lavori e forniture) da eseguire presso l'immobile comunale denominato "ex ampliamento casa per anziani Marcellino Cerulli" prima dell'avvio della gestione del servizio di comunità alloggio per anziani, il concessionario in esito alle procedure di affidamento e prima dell'effettivo avvio dei lavori si impegna a presentare all' Ente concedente :

- polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, prodotta a titolo di cauzione definitiva, per l'importo di € 40.000,00, pari al 5% dell'importo presunto degli interventi da eseguire, al netto dell'IVA, così determinato in riduzione, stante il possesso della certificazione di qualità, in analogia a quanto previsto dal combinato disposto degli artt.113, 1° comma, e 40, 7° comma, del D.Lgs. n.163/2006;
- polizza assicurativa, stipulata dalla ditta aggiudicataria degli interventi di funzionalizzazione dell'immobile comunale oggetto di concessione, a copertura integrale e senza franchigie, di tutti i rischi di danno in fase di esecuzione delle



strutture, degli impianti, alle attrezzature e agli arredi, oltre che a terzi, con integrale manleva a favore del comune concedente (e della società concessionaria) e con massimale di € 1.000.000,00 per ciascun evento dannoso.

Art. 11

Garanzie durante l'effettuazione del servizio

Con specifico riferimento alla gestione della comunità alloggio per anziani, ed in ogni caso prima dell'avvio della stessa, il concessionario dovrà munirsi e produrre al comune concedente le seguenti garanzie:

- polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura di tutti i possibili rischi di danno alle strutture, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi, oltre che a terzi, per morte e lesioni personali e/o danneggiamento di cose di terzi, nell'esercizio della gestione, ivi comprendendovi anche gli eventi catastrofici, quali incendio, scoppio, terremoto, nonché gli atti dolosi e vandalici, avente a riferimento il valore complessivo della gestione, calcolata moltiplicando l'importo del canone annuo da versare al comune per la durata della concessione, e con un massimale non inferiore ad € 4.000.000,00, a copertura di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al Personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte, con durata almeno annuale, con obbligo di rinnovo annuale prima della scadenza e obbligo di rinnovo annuale fino alla scadenza naturale del contratto;
- polizza fideiussoria a garanzia del regolare adempimento dell'obbligo del pagamento del canone annuo, per un importo corrispondente alla somma di due annualità dello stesso e perciò pari ad €. 180.108,00. Detto importo dovrà essere aggiornato in aumento ogni due anni, in conseguenza dell'adeguamento del canone da corrispondere al comune, sulla base degli indici ISTAT, come previsto al precedente art.3.

Oltre che in mancanza di alcuno degli assensi preventivi, comunque denominati, prescritti dalle varie normative di settore che interessano la tipologia di attività da svolgere, l'inizio della gestione non sarà pertanto consentito prima che siano state stipulate e prodotte al comune le polizze suddette.

In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune concedente da qualsiasi responsabilità per danni da eventi e rischi anche eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa sottoscritta, ma comunque connessi con la gestione del servizio in concessione, fin dalla fase dell'azione promossa dal terzo asseritamente danneggiato, rispetto alle cui pretese il concessionario si obbliga a tenere indenne ed estromettere il comune concedente, sollevando l'Ente medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 12

Rinuncia al beneficio della preventiva escussione

Le cauzioni, le garanzie e le coperture assicurative di cui ai precedenti articoli 9 e 10 devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile nonché, operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale.

Art. 13

Penalità e sanzioni

Nella fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di funzionalizzazione dell'immobile oggetto della concessione, il concessionario è obbligato a rispettare pedissequamente il crono programma definito e concordato con l'Amministrazione.

Eventuali scostamenti rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma saranno ritenuti giustificati, con conseguente esonero di responsabilità a carico del concessionario, solo

in presenza di cause documentatamente non imputabili a fatti commissivi od omissivi posti in essere dal concessionario stesso, o dai soggetti da questi individuati per l'esecuzione di attività di progettazione, lavori e forniture occorrenti per la funzionalizzazione dell'immobile oggetto della concessione.

Diversamente, previa formale contestazione e contraddittorio del concessionario, il competente Servizio comunale, applicherà le seguenti penalità:

- Per il ritardo nella consegna del progetto esecutivo: 0.03% dell'importo stimato dei lavori da eseguire, per ogni giorno di ritardo;
- Per il ritardo dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, o della ripresa dei lavori dopo un verbale di sospensione: 0.2% dell'importo stimato dei lavori per ogni giorno di ritardo;
- Per il ritardo nell'esecuzione di forniture (impianti, attrezzature ed arredi) 0.5% dell'importo contrattuale delle forniture da eseguire, per ogni giorno di ritardo.

Relativamente alla gestione del servizio di comunità alloggio per anziani, ove siano riscontrati ritardi od omissioni rispetto agli obblighi assunti dal concessionario, il competente Servizio comunale, previa formale contestazione e contraddittorio con il concessionario stesso, applicherà le seguenti penalità, sempre che il concessionario non abbia comprovato che i ritardi e/o le omissioni ad esso contestati non siano imputabili a fatti commissivi od omissivi propri e/o di soggetti dal medesimo incaricati della esecuzione di attività inerenti la gestione:

- Per il ritardo nell'inizio della gestione: per ogni giorno di ritardo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 500,00;
- mancata realizzazione delle attività minime previste dal capitolato speciale prestazionale: da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 per ciascuna mancanza e per ciascun anno solare di durata della concessione;

- mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative per Responsabilità Civile Terzi: da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
- violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle attrezzature in genere: da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 20.000,00;
- violazione degli obblighi relativi alla manutenzione straordinaria che limitino il regolare svolgimento del servizio e che mettano potenzialmente a rischio la sicurezza e l'incolumità degli utenti del servizio: da un minimo di euro 3.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00;
- interruzione di uno dei servizi erogati, in assenza di preventiva comunicazione e per negligenza del concessionario: da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 7.500,00;
- comportamenti degli operatori addetti ai servizi, siano essi dipendenti o collaboratori esterni del concessionario, difforni rispetto ai codici di comportamento delle categorie professionali di rispettiva appartenenza, o comunque comprovatamente scorretti nei confronti dell'utenza o non conformi agli ordinari standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00;
- Mancato rispetto delle clausole del capitolato speciale prestazionale in materia di ottimale organizzazione del lavoro e mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro: da un minimo di euro 400,00 ad un massimo di euro 8.000,00;

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni su elencate prende avvio dalla formale contestazione formulata al concessionario dal Servizio comunale competente, a mezzo posta elettronica certificata, con espresso invito al concessionario ad adottare tempestivamente le misure occorrenti per assicurare il corretto ed integrale

adempimento degli obblighi contrattuali. Il concessionario ha facoltà di presentare, entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione della contestazione, le proprie contro deduzioni, a seguito delle quali il Servizio comunale competente procede a convocazione del concessionario per l'esperimento del contraddittorio.

Ove, eventualmente anche a seguito del contraddittorio come sopra esperito, l'inadempimento contestato risulti in tutto o in parte confermato, il Servizio comunale competente, con proprio provvedimento, determina l'entità della penale da applicare, quantificandone, ove necessario, l'ammontare in rapporto all'entità ed alla rilevanza dell'inadempimento, e la irroga, fissando il termine, non inferiore a dieci giorni, per il pagamento della stessa da parte del concessionario, fermo restando l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di provvedere tempestivamente, ove non vi abbia ancora provveduto, all'eliminazione dell'omissione o del ritardo riscontrati.

Il concessionario è obbligato a pagare l'importo della penale entro il termine e con le modalità indicati nel relativo provvedimento di irrogazione. In mancanza, il Servizio competente procederà a formulare richiesta di pagamento alla Compagnia o Istituto che ha rilasciato la fidejussione presentata quale cauzione definitiva, di un importo maggiorato del 10 per cento rispetto all'ammontare della penale irrogata, con conseguente obbligo del concessionario di ripristinare tempestivamente l'intera garanzia.

L'ulteriore inadempimento del concessionario legittimerà il comune concedente ad avviare la procedura di risoluzione d'ufficio della presente concessione.

Resta ovviamente salvo ed impregiudicato il diritto del comune concedente di richiedere ed ottenere il ristoro dei danni eventualmente derivanti dall'inadempimento contrattuale.

Quando nell'arco temporale di 3 anni siano già state irrogate tre penali da inadempimento del concessionario, cumulando, a tal fine, sia la fase dell'esecuzione dei lavori di funzionalizzazione dell'immobile, sia quella successiva della gestione, il comune concedente sarà legittimato ad avviare il procedimento di risoluzione del rapporto concessorio nascente dal presente contratto, ai sensi del successivo art.15. La valutazione dell'opportunità della risoluzione contrattuale è riservata esclusivamente alla discrezionalità dell'amministrazione concedente, fermo restando il diritto del Comune di richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata prosecuzione del servizio e degli oneri occorrenti per l'effettuazione di una nuova procedura di affidamento in concessione del medesimo servizio.

Art. 14

Sospensione del servizio

L'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione può restare sospesa in presenza di cause di forza maggiore, o di altre circostanze eccezionali che ne impediscano la regolare prosecuzione.

L'accertamento della sussistenza di una causa ostativa alla regolare prosecuzione delle attività spetta al funzionario del Servizio comunale competente, su richiesta del legale rappresentante o del direttore tecnico del concessionario, ovvero anche d'ufficio.

La sospensione, totale o parziale, delle attività in concessione deve permanere per il solo tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni occorrenti per l'utile ripresa delle stesse.

Della sospensione e della ripresa delle attività dev'essere redatto apposito verbale, da sottoscrivere da parte del funzionario comunale competente, in contraddittorio con il concessionario.

Durante il periodo di sospensione, il concessionario è obbligato a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad individuare una diversa sistemazione per l'utenza, mirando alla sostituzione temporanea dei servizi erogati, così da evitare disagi o di ridurli al minimo possibile.

Il funzionario responsabile del competente Servizio comunale redigerà apposita relazione scritta, volta a documentare le cause dell'avvenuta sospensione, anche al fine di individuare eventuali responsabilità del concessionario o di terzi in merito.

Art. 15

Risoluzione (clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c.)

Il rapporto concessorio oggetto del presente contratto s'intenderà automaticamente risolto in presenza di una delle cause qui di seguito elencate:

L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre, d'ufficio, la risoluzione del rapporto concessorio di cui al presente contratto, con effetto immediato, in presenza di una delle cause di seguito elencate:

- fallimento del concessionario o dei suoi aventi causa, ovvero qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad altro Stato;
- incapacità sopravvenuta del concessionario a contrattare con la pubblica amministrazione, a seguito della perdita di uno dei requisiti di ordine generale, di cui all'art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
- emanazione, nei confronti del concessionario, di un provvedimento applicativo di una misura di prevenzione, o di una sentenza di condanna penale, o di un atto dichiarativo della decadenza dell'attestazione di qualificazione, secondo le fattispecie di cui all'art.135 del D.Lgs. n.163/2006.



L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di disporre la risoluzione d'ufficio del rapporto concessorio di cui al presente contratto, con effetto immediato, in presenza di una delle cause di seguito elencate:

- quando si siano verificati eventi che abbiano comportato una notevole diminuzione delle capacità tecniche, finanziarie, patrimoniali e/o imprenditoriali del concessionario, quali, ad esempio: la messa in liquidazione, la sospensione sine die non autorizzata delle attività, l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, l'avvio di procedura fallimentare;
- riscontro di gravi vizi e/o ritardi nella esecuzione delle attività, ivi compreso il mancato rispetto dei termini stabiliti per la presentazione degli atti progettuali;
- esecuzione di opere o di attività di gestione palesemente e gravemente discordanti, rispettivamente, dai progetti approvati o dai contenuti prestazionali concordati;
- cessione del contratto o sub-concessione non autorizzata dall'Amministrazione Comunale;
- mancata prestazione della cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- avvenuta irrogazione di almeno 3 (tre) penali, ai sensi del precedente art.12, in un arco temporale di 3 anni;
- Mancata reintegrazione della cauzione entro il termine stabilito;
- Effettuazione, in corso di gestione, di modifiche sostanziali alle strutture e/o agli impianti ed attrezzature in mancanza del preventivo assenso del Comune e/o dei nulla osta o autorizzazioni preventivi prescritti per legge;
- Gravi e reiterate violazioni della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti; ripetute sospensioni o interruzioni temporanee dei servizi, in assenza di cause di forza maggiore ed in mancanza di preventiva autorizzazione da parte del Comune

concedente; danni rilevanti procurati per negligenza o imperizia alle strutture, impianti o attrezzature di proprietà del Comune di Massa Lubrense ed oggetto della concessione; gravi e reiterate violazioni delle norme previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche in materia di gestione del personale; il tutto anche in assenza di procedimenti di irrogazione di penali.

In caso di risoluzione automatica o d'ufficio del contratto prima della sua scadenza naturale trovano applicazione, per quanto compatibili in relazione alle peculiarità della fattispecie, le disposizioni di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n.163/2006 - Codice dei Contratti pubblici.

Pertanto, il concessionario avrà diritto al solo rimborso del valore dei lavori e forniture regolarmente eseguiti, al netto degli ammortamenti e decurtato degli oneri afferenti all'affidamento ad altro concessionario dei servizi oggetto della presente concessione.

Resta in ogni caso fermo ed impregiudicato il diritto dell'amministrazione concedente al ristoro dei danni conseguenti al verificarsi delle cause di risoluzione ed al venir meno della gestione, per i quali l'Ente, dichiarata la risoluzione automatica o disposta la risoluzione d'ufficio del rapporto concessorio, sarà legittimato ad incamerare, in tutto o in parte, la cauzione versata, salvo, ovviamente, il risarcimento dei danni eventualmente ulteriori.

Art. 16

Controlli dell'Amministrazione comunale

Al Comune concedente, tramite il proprio Servizio Lavori Pubblici spetta la sorveglianza durante la fase di esecuzione dei lavori e forniture e, tramite il Servizio Patrimonio, spetta la supervisione e il controllo della corretta gestione delle strutture, impianti ed attrezzature utilizzati per l'erogazione del servizio di comunità alloggio per anziani.

La sorveglianza dei lavori da parte del personale dell'Amministrazione non esonera in nessun modo il Concessionario e le imprese esecutrici dalla responsabilità in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché degli ordini impartiti dal direttore dei lavori e circa la scrupolosa osservanza delle buone regole costruttive e la qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze dovessero passare inosservate al momento della esecuzione.

L'amministrazione comunale, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, si riserva il diritto di compiere, a mezzo di proprio personale, ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo dei lavori, delle forniture e della gestione svolta.

Art. 17

Rispetto obblighi procedurali per gli affidamenti e di tracciabilità dei flussi

Per l'affidamento dei lavori e delle forniture occorrenti per la funzionalizzazione, il concessionario dovrà procedere nel pieno rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concessionario e tutte le ditte da questi individuate per gli occorrenti affidamenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il CIG relativo alla presente è 5911447861

Art. 18

Intervento di terzi nell'esecuzione dei servizi

Il concessionario si riserva la facoltà di eseguire parti dei servizi oggetto della presente concessione con la collaborazione di altre società consorziate, diverse dalla Società cooperativa a r.l. "PRISMA" - onlus, o anche di soggetti esterni al Consorzio, purchè

entro i limiti di legge, e sempre che si tratti di soggetti in possesso di tutti gli occorrenti requisiti di ordine generale, professionale, tecnico ed imprenditoriale, in relazione alle specifiche parti di servizi da espletare, ed a condizione che ne sia stata data preventiva comunicazione all'Amministrazione concedente e che quest'ultima abbia espresso, tramite il Servizio competente, il proprio nulla osta preventivo.

Art. 19

Variazioni e modifiche

Il Concessionario non può introdurre alcuna variazione o modifica al contratto, che non sia stata disposta o previamente assentita, con apposito provvedimento motivato, dal Comune concedente.

Art. 20

Trattamento giuridico ed economico del personale del concessionario

Il concessionario deve applicare al proprio personale dipendente il trattamento economico assistenziale e previdenziale previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro vigenti per categoria e, negli avvisi di affidamento a terzi dei lavori, forniture e parti di servizi oggetto della concessione, deve indicare l'obbligo, per i rispettivi appaltatori, di applicare al personale dipendente da tali soggetti il trattamento economico assistenziale e previdenziale previsto dai Contratti Nazionali di Lavoro vigenti per categoria.

Il concessionario si obbliga espressamente a tenere indenne l'Amministrazione concedente da qualsivoglia responsabilità concernente o comunque correlate con il regolare e tempestivo pagamento al personale suddetto delle retribuzioni salariali, ordinarie e straordinarie, nonché al versamento dei connessi contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori.

Art. 21

Misure di prevenzione, protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Concessionario ha l'obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza e prevenzione dettate dal decreto legislativo n. 81/2008 sia a tutela della integrità fisica degli utenti che degli addetti al servizio.

Art. 22

Dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 il Concessionario è responsabile dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattarli esclusivamente a tale attività.

Art. 23

Informazioni antimafia

Le parti danno atto che sono state richieste informazioni, ai sensi dell'art. (10 del D.P.R. 3.06.1998, n. 252) con nota 10219/2014 in data 19/05/2014 e che sono, pertanto, trascorsi più di 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

Art.24

Protocollo di legalità

Ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 del Protocollo di legalità in essere con la Prefettura di Napoli, il legale rappresentante del Concessionario, come in premessa generalizzato ed in atto costituito, dichiara espressamente di riconoscere la piena e diretta applicabilità al rapporto nascente dal presente contratto, delle seguenti clausole:

Clausola n. 1 - l'impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - l'impresa affidataria si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'impresa affidataria si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'impresa affidataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998 ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordo con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile

Clausola n. 5 - L'impresa affidataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'impresa affidataria dichiara altresì di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultanti aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazione altamente specialistiche.

Clausola n. 7 - L'impresa affidataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, nonché l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggiore danno — nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al D.L. n. 143/1991.

Clausola n. 8 - L'impresa affidataria dichiara di conoscere e di accettare l'obbligo di effettuare gli incassi, i pagamenti, di importo superiore a tremila euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria

cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione

Art. 25

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, i diritti, le imposte e le tasse, nessuna esclusa, e le spese ulteriori e consequenziali al presente atto, sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

Art. 26

Domicilio

Ai fini del presente atto il Concessionario, in questa sede rappresentato Dott. MICHELE DE ANGELIS in qualità di VICE PRESIDENTE della soc. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI Onlus (ai sensi del Dlgs 460/97e art. 27 del della teballe allegata al DPR 26/10/1972, n. 642), elegge domicilio presso la sede legale in Napoli, Via Vicinale Santa Maria del Pianto n. 61;

Art. 27

Foro competente

Tutte le controversie fra l'Amministrazione ed il Concessionario, tanto durante il corso dei lavori che durante la fase di gestione del servizio, che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente, a mente degli art. 239 e 240 del Dlgs 163/2006, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente, con espressa esclusione di qualsivoglia clausola compromissoria.

Art.28

Norma generale di rinvio

Per quant'altro non previsto espressamente nel presente atto si fa rinvio alla normativa vigente in materia di concessione di servizi.

Richiesto, io Segretario comunale rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, che consta di n.27 facciate, compresa questa, del quale atto ho dato lettura alle parti che, a mia richiesta, l'hanno approvato e dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me, lo sottoscrivono, come segue:

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Dott. Antonio Tramontano

IL CONCESSIONARIO

Dott. Michele De Angelis

IL SEGRETAMO COMUNALE

Dott. Valerio Costabile

Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., dopo aver letto e riletto le previsioni di cui agli articoli: 13) penali e sanzioni 15) risoluzione (clausola risolutiva espressa) espressamente le approvano.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

Dott. Antonio Tramontano

IL CONCESSIONARIO

Dott. Michele De Angelis

IL SEGRETAMO COMUNALE

Dott. Valerio Costabile

REGISTRATO ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

20/11/2014 ... AL N 691 ... SERIE I

PER CURE 200,00



ROSCA



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

13 novembre 2014

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

Dati firme

Firmatario 1

Numero di serie: 3316920245EAD35D

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: non presente

Cognome: Tramontano

Nome: Antonio

Numero di serie del DN: IT:TRMNTN63C27I862N

Nome comune: Antonio Tramontano

DN Qualifier: 4143-1375178324075

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Actalis S.p.A./03358520967

Unità Organizzativa: Qualified Certification Service Provider

Nome comune: Actalis Qualified Certificates CA G1

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.159.1.5.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2

Limite D'Uso: Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. La presente dichiarazione costituisce evidenza della adozione di tale procedura per i documenti firmati.

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 30/07/2013 13.12.27

Certificato valido fino al: 30/07/2018 13.12.27

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 13/11/2014 14.56.17

SigningCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 13/11/2014 16.05.51

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 2

Numero di serie: 6C6A625170F7AAA3

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: non presente

Cognome: Costabile

Nome: Valerio

Numero di serie del DN: IT:CSTVLR57D08E131C

Nome comune: Valerio Costabile

DN Qualifier: 4143-1356079066289

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: Actalis S.p.A./03358520967

Unità Organizzativa: Qualified Certification Service Provider

Nome comune: Actalis Qualified Certificates CA G1

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.159.1.5.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Elenco dei principali dati relativi alla Firma

13 novembre 2014

Limite D'Uso: Il presente certificato e' valido solo per firme apposte con procedura automatica. La presente dichiarazione costituisce evidenza della adozione di tale procedura per i documenti firmati.

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <https://portal.actalis.it/Repository/Policy/Qualified/CPS>

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 21/12/2012 08.40.05

Certificato valido fino al: 21/12/2017 08.40.05

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 13/11/2014 14.58.15

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Data verifica (UTC time): 13/11/2014 16.05.51

Esito: Verifica Corretta

Firmatario 3

Numero di serie: 2E2F58

Soggetto

Stato: IT

Organizzazione: NON PRESENTE

Cognome: DE ANGELIS

Nome: MICHELE

Numero di serie del DN: IT:DN:MHL76E19I862L

DN Qualifier: 20061114457822

Nome comune: Michele De Angellis

C.A. Emittente

Stato: IT

Organizzazione: INFOCERT SPA

Numero di serie del DN: 07945211006

Unità Organizzativa: Certificatore Accreditato

Nome comune: InfoCert Firma Qualificata

Attributi

Data di nascita: 19/05/1976 00.00.00

Policy Information List

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.36.1.1.1

Policy Qualifier List

Policy Qualifier

Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1

Documentazione tecnica: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Policy Information

Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2

Qualified Certificate Statements

Il certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC

Il certificato è conservato dalla C.A. per 20 anni

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC

Certificato valido dal: 09/11/2012 12.02.30

Certificato valido fino al: 09/11/2015 00.00.00

Attributi Firmati

Data e ora della firma: 13/11/2014 15.57.55

signingCertificateV2: 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Algoritmo di Digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1


Data verifica (UTC time): 13/11/2014 16.05.51

Esito: Verifica Corretta

PER COPIA CONFORME

Massa Lubrense

06 AGO 2015



IL FUNZIONARIO

L'Istruttore Direttivo

Rosario Acone

93115